

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 270/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 23 aprile 2014,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Caso, Prof. Paolo Tartaglia,
Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott.
Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C.D. GIOVANI FUCECCHIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 A CARICO DEI SIGG.RI GIOVANNELLI FABIO E CIURLI FABRIZIO;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 4626/1110PF09-10/SP/BLP DEL 22.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 7.11.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C.D. Giovani Fucecchio 2000 di Fucecchio (Firenze). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OSTIA MARE LIDO CALCIO/LUPA ROMA DEL 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Ostia Mare Lido Calcio di Ostia (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BELLINI ANTONIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OSTIA MARE LIDO CALCIO/LUPA ROMA DEL 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Ostia Mare Lido Calcio di Ostia (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. CONTI DANIELE SEGUITO GARA USD NOTO/USD CAVESE 1919 DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Noto di Noto (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. BOJANO AVVERSO:

- **DECISIONI MERITO GARA BOJANO/RECANATESE DEL 30.3.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014);
- **ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE I 2013/2014 E SVINCOLO DI AUTORITÀ DEI CALCIATORI CON DECORRENZA 2.4.2014** (Delibera del Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 4.4.2014)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Bojano di Foggia in relazione al profilo di cui al Com. Uff. n. 108 del 4.4.2014; lo respinge nel resto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. TORRECUSO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2014 CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
 - **AMMENDA DI €5.000,00,**
- INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORRECUSO/CITTÀ DI MESSINA DEL 6.4.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 9.4.2014)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Torrecuso Calcio di Torrecuso (Benevento). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PETTA ANDREA SEGUITO GARA VIBONESE CALCIO/NOTO DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 23 aprile 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete